

inevidenza
Super Ace
per le cooperative

pag. 4

inevidenza
Commissione
europea: aiuti
di Stato. Prorogato il
Temporary Framework

pag. 5

inolavoro
Esonero assunzione
donne 2021/2022,
le istruzioni Inps

pag. 7

inolavoro
DURC di congruità.
Attivo dal 1° novembre.
Novità per il
settore edile

pag. 9

inodiritto
Composizione
negoziata per la crisi
di impresa. On line
piattaforma telematica

pag. 10



Green Pass sui luoghi di lavoro. Pubblicata la L. n. 165/2021, di conversione del D.L. n. 127/2021. Le regole in vigore fino al 31 dicembre 2021

In vigore dal 20 novembre 2021, la legge n. 165 del 19 novembre 2021, di conversione del decreto n. 127 del 21 settembre 2021, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

Il provvedimento - che attualmente si compone di 17 articoli - contiene misure volte ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro nel settore pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Ammessa la consegna del green pass in formato cartaceo al datore di lavoro e chiarita la condotta corretta in caso di scadenza della validità del tampone effettuato durante il turno di lavoro.

La legge di conversione introduce i seguenti 6 nuovi articoli.

Rispetto al testo del D.L. n. 127/2021, la legge di conversione ha aggiunto i seguenti 6 nuovi articoli:

art. 3-bis rubricato "Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa";

• art. 3-ter rubricato "Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale";

• art. 3-quater rubricato "Misure urgenti in materia di personale sanitario";

• art. 4-bis rubricato "Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla



inevidenza

Green Pass sui luoghi di lavoro. Pubblicata la L. n. 165/2021, di conversione del D.L. n. 127/2021. Le regole in vigore fino al 31 dicembre 2021	pag.1
Servizio VI.VI.FIR. Vidimazione virtuale dei formulari identificazione rifiuti (FIR)	pag.3
Imprese di autotrasporto	pag.3
Super Ace per le cooperative	pag.4
Operatori sanitari. Legittimo l'obbligo vaccinale	pag.4
Certificazione dei bilanci delle società cooperative e consorzi.	pag.5
Pubblicato l'elenco delle società di revisione abilitate	
Commissione europea: aiuti di Stato. Prorogato il Temporary Framework	pag.5
Operativa la piattaforma telematica del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) per la trasmigrazione e le nuove iscrizioni	pag.6

infolavoro

Esonero assunzione donne 2021/2022, le istruzioni Inps	pag.7
Cassazione: permessi 104.Nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza disabile	pag.7
INPS: COVID-19. Riconoscimento malattia per la quarantena. Istruzioni	pag.7
INPS: COVID-19. Decreto Sostegni bis: proroga NASpl, DIS-COLL per lavoro agricolo	pag.8
INL: ferie tramutate in cassa integrazione Covid-19. Chiarimenti	pag.8
DURC di congruità. Attivo dal 1° novembre. Novità per il settore edile	pag.9
Controlli a distanza su chat aziendali	pag.9

infodiritto

Composizione negoziata per la crisi di impresa. On line piattaforma telematica	pag.10
--------------------------------------------------------------------------------	--------

inagenda

WEBINAR. Applicazione del Regolamento REACH 16 dicembre - h 15.30	pag.10
WEBINAR. Italia Economia Sociale 15 dicembre - h 15.30	pag.10
WEBINAR. La gestione finanziaria nelle cooperative: soluzioni ed opportunità offerte da CCFS 17 dicembre - h 9.30	pag.11

inscadenza

PROSSIME SCADENZE	pag.11
-------------------	--------

Redazione

Barbara Esposto

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio icp / 123rf

Archivio Legacoop

**Convenzione
UNIPOLIS & LEGACOOP**

Nuovi sconti per te



Per maggiori informazioni visita la pagina web:
www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

SEDI
legacoop
Liguria

GENOVA

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova
tel. 010.572111
fax 010.57211223

SAVONA

Comitato territoriale di Savona
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona
tel. 019.8386847
fax 019.805753

LA SPEZIA

Comitato territoriale della Spezia
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia
tel. 0187.503170
fax 0187.504395

IMPERIA

Comitato territoriale di Imperia
via Schiva, 48 - 18100 Imperia
tel. 0183.666165
fax 0183.666277

inevidenza

<< continua da pag. 1

vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro”;

- art. 8-bis rubricato “Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti”;
- art. 10-bis rubricato “Clausola di salvaguardia”.

Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche sul possesso del Green pass, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. Gli stessi lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. In tali casi, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Infine, per garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

Per tali finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato.

Per scaricare il testo coordinato clicca qui: <https://bit.ly/2ZL8bJp>

Servizio VI.VI.FIR. Vidimazione virtuale dei formulari identificazione rifiuti (FIR)



È attivo dall'8 marzo 2021 - ma forse ancora non tutti lo conoscono - il servizio VI.VI.FIR per la Vidimazione Virtuale del Formulario Identificazione del Rifiuto, che surroga la vidimazione fisica dei formulari. L'articolo 193 del D. Lgs. n. 152/2006 che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D. Lgs. n. 116/2020, introduce la possibilità di produrre autonomamente il Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) con modalità informatiche.

Le Camere di Commercio, avvalendosi della società Ecocerved, hanno realizzato un servizio in rete alternativo alla

tradizionale vidimazione presso gli sportelli camerati.

Il nuovo servizio permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio oppure attraverso il sistema gestionale in dotazione all'azienda, previa registrazione e senza alcun costo.

Per utilizzare il nuovo servizio è necessario accedere al portale dedicato e autenticarsi tramite identità digitale (CNS, SPID, CIE) specificando l'impresa o l'ente per conto del quale si intende operare.

ATTENZIONE: Il servizio VI.VI.FIR non riguarda i registri di carico e scarico e non è un'applicazione per compilare il formulario: il FIR dovrà essere compilato manualmente o tramite i gestionali già in uso presso l'azienda.

Per maggiori informazioni clicca qui: <https://bit.ly/3I70iPQ>

Per accedere al portale dedicato clicca qui: <https://vivifir.ecocamere.it/>

Per scaricare una videoguida clicca qui: <https://bit.ly/3oiFP2R>

Imprese di autotrasporto

Fissate le quote per l'anno 2022 da corrispondere entro il 31 dicembre 2021 Con delibera n. n. 5/2021 del 19 ottobre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ha disposto che entro il 31 dicembre 2021, le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2021, debbono corrispondere, per l'annualità 2022, la quota stabilita nelle seguenti misure:

- Una quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00;
- Una ulteriore quota (in aggiunta a quella precedente) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto;
- Una ulteriore quota (in aggiunta a quelle precedenti) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare, come stabilite all'articolo 2 della delibera.

Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2022 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

- a) direttamente online, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;
- b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto, che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi Ufficio postale.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine stabilito, l'iscrizione all'albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298. LINK: Per scaricare il testo del decreto clicca qui: <https://bit.ly/3GeYv9P>



Super Ace per le cooperative



Con il provvedimento n. 238235 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (<https://bit.ly/31pF7bb>), lo scorso 17.09.2021 sono state definite le modalità operative e il contenuto della comunicazione che consente di trasformare in credito d'imposta il beneficio della cosiddetta super ACE. Si tratta della disposizione introdotta dall'art. 19, D.L. 73/2021 (**Decreto Sostegni-bis**) finalizzata a incentivare la ricapitalizzazione delle imprese colpite dalla pandemia mediante la previsione di un rilevante beneficio fiscale. L'agevolazione consiste nell'esclusione dalla base imponibile ai fini Ires di un importo corrispondente al rendimento nozionale dei nuovi apporti di capitale da parte dei soci e degli utili reinvestiti.

La normativa originaria, prevista dal D.L. 201/2011, considera rilevanti gli utili **accantonati a riserva** ad esclusione di quelli destinati alle riserve non disponibili. Per le cooperative era sorto il dubbio della rilevanza ai fini dell'agevolazione delle **riserve indivisibili**, in quanto non ne è consentita la distribuzione ai soci e non possono essere utilizzate per aumenti del capitale; tuttavia, tali riserve sono disponibili per la **copertura delle perdite** e quindi, in base al decreto attuativo 14.03.2012, risultano anch'esse agevolabili ai fini della normativa in esame.

In particolare, il Decreto Sostegni-bis, nell'ambito della normativa dell'aiuto alla crescita economica (ACE), ha previsto che, per gli incrementi di capitale registrati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, l'aliquota del **rendimento nozionale** da utilizzare sia pari al 15% anziché all'ordinario 1,3%. Inoltre, gli incrementi di capitale, che normalmente vengono ragguagliati ad anno, rilevano dal 1° giorno del periodo d'imposta e per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, senza alcuna verifica del limite del valore del patrimonio netto risultante dal bilancio, come avviene nella normativa ordinaria.

Quindi, ai fini Ires, la super ACE consiste di fatto in un **risparmio d'imposta** pari al 3,6% dell'incremento patrimoniale registrato nel 2021 (corrispondente al 15% dell'aliquota d'imposta del 24%). Una ulteriore novità riguarda la possibilità, in alternativa al beneficio derivante dalla deduzione in dichiarazione dei redditi, di usufruire di un credito d'imposta determinato, appunto, in misura pari al menzionato risparmio virtuale d'imposta del 3,6%.

Questa modalità di utilizzo dell'agevolazione appare particolarmente significativa, tenuto conto che spesso le cooperative godono di regimi tributari che non consentirebbero di sfruttare pienamente una **variazione in diminuzione** del reddito imponibile. Si pensi, ad esempio, alle cooperative agricole di trasformazione dei prodotti conferiti dai soci che, anche in forza dell'esenzione di cui all'art. 10 del D.P.R. 601/1973, assoggettano ad imposizione unicamente il 23% dell'utile di bilancio che, oltretutto, risulta spesso di entità particolarmente modesta in quanto è residuale rispetto alla **remunerazione dei conferimenti**. Mediante l'attribuzione di un credito d'imposta, tali soggetti possono immediatamente monetizzare un beneficio fiscale che altrimenti risulterebbe di incerta fruizione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di versamento del conferimento in denaro, o della rinuncia o compensazione di eventuali crediti o, infine, alla delibera dell'assemblea che prevede la destinazione dell'utile a riserva. In ogni caso, è necessario il preventivo invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione prevista dal provvedimento 17.09.2021, che potrà avvenire a decorrere dal **20.11.2021** e fino alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi. Entro 30 giorni, l'Agenzia comunicherà il riconoscimento del credito ai fini della fruizione o il diniego. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato mediante compensazione tramite modello F24, senza limiti d'importo, oppure cedendolo a terzi soggetti, anche diversi dalle banche ovvero, infine, mediante richiesta a rimborso.

Appare, quindi, particolarmente opportuno valutare la possibilità di eseguire apporti di capitale entro la fine del 2021 anche tramite la sottoscrizione di **strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c.** o di azioni di socio sovventore o di partecipazione cooperativa di cui alla L. 59/1992. Questi potrebbero godere pienamente della agevolazione super ACE, pur tenendo presente che ai fini del calcolo dell'incremento di capitale rilevano esclusivamente i conferimenti in denaro senza obbligo di restituzione e, quindi, l'eventuale previsione nel regolamento di una durata dei sopraddetti strumenti finanziari risulterebbe idonea a qualificarli come irrilevanti ai fini dell'agevolazione, come precisato dall'Agenzia con la risposta ad interpello n. 87/2018 (<https://bit.ly/3Ex7nY1>).

Operatori sanitari. Legittimo l'obbligo vaccinale

La sentenza del Consiglio di Stato Con Sentenza n. 07045 del 20 ottobre 2021 il Consiglio di Stato è intervenuto in merito alla legittimità dell'obbligo vaccinale per i sanitari e gli operatori di interesse sanitario, introdotto dal D.L. n. 44/2021, convertito dalla L. n. 76/2021. Al punto 31.1 della sentenza si legge che "La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà, che anima anch'esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l'esistenza di pregresse morbidità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l'avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza". Nella sentenza



si ricorda che la Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza (si vedano le sentenze n. 5 del 18 gennaio 2018, n. 258 del 23 giugno 1994 e n. 307 del 22 giugno 1990), ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista

comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria. Nel confermare la legittimità dell'obbligo vaccinale il Consiglio di Stato, ai Punti 41.3. e 451.4. della sentenza, ha evidenziato che "nessun farmaco, ... , è a rischio zero e i risultati della sperimentazione clinica condotta in tempi rapidi da numerosi ricercatori, con uno sforzo a livello globale senza precedenti, hanno portato alla conclusione, unanimemente condivisa dalla comunità scientifica internazionale, che il rapporto tra rischi e benefici è largamente favorevole per i soggetti che si sottopongono a vaccinazione. Ne discende che la vaccinazione rispetta tutti i requisiti fissati dal nostro ordinamento e ribaditi da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 per configurare un trattamento sanitario obbligatorio legittimo,". Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che "L'unica esenzione dall'obbligo vaccinale, con differimento o, addirittura, omissione del trattamento sanitario in prevenzione, è doverosamente prevista, nel comma 2, per il solo caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale".

LINK: Per consultare il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato n. 07045/2021 clicca qui <https://bit.ly/3Ej4IRu>

Certificazione dei bilanci delle società cooperative e consorzi. Pubblicato l'elenco delle società di revisione abilitate

È stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, il decreto direttoriale 16 novembre 2021 con il quale si provvede all'aggiornamento dell'elenco delle società di revisione abilitate alla certificazione dei bilanci di società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 59/1992.

Le società cooperative sono sottoposte a molteplici forme di controllo, alcune equivalenti a quelle previste per le società di capitali, altre tipiche della fattispecie cooperativa.

In estrema sintesi, le tipologie di controllo sulle società cooperative ineriscono:

- il controllo del Collegio sindacale;
- il "controllo interno" rappresentato dalla revisione legale dei conti;
- la certificazione di bilancio, secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- la vigilanza cosiddetta esterna ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

Le società cooperative ed i loro consorzi sono sottoposte alla certificazione annuale del bilancio nei casi in cui si verifichi almeno una delle seguenti fattispecie:

- valore della produzione superiore a euro 60.000.000;
- riserve indivisibili superiori a euro 4.000.000;
- prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a euro 2.000.000;
- partecipazione di controllo in società per azioni.

Tale obbligo decorre dall'esercizio successivo a quello del verificarsi della fattispecie, mentre decade nello stesso esercizio in cui tale presupposto viene meno


La certificazione deve essere eseguita:

- nei casi in cui la cooperativa sia iscritta ad una associazione nazionale di rappresentanza e tutela cooperativa, da parte di una società iscritta all'albo speciale o di una società di revisione autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico che siano convenzionate con l'associazione stessa;
- nei casi in cui la cooperativa non aderisca ad alcuna delle predette associazioni, da una delle società di revisione iscritte nell'apposito elenco formato dal Ministero dello sviluppo economico;
- nei casi in cui la cooperativa sia sottoposta alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, da una società di revisione iscritta negli elenchi formati dalle stesse regioni.

Per consultare l'elenco completo clicca qui: <https://bit.ly/31nPIIO>



Commissione europea: aiuti di Stato. Prorogato il Temporary Framework



La Commissione europea, in data 18 novembre 2021, ha deciso di prorogare fino al 30 giugno 2022 il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato - <https://bit.ly/3xP9Udy> (la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2021).

Ciò consentirà agli Stati membri, ove necessario, di estendere i regimi di sostegno e di garantire che le imprese che risentono ancora degli effetti della crisi non siano improvvisamente private del sostegno necessario. Allo stesso tempo, la Commissione continuerà a monitorare attentamente lo sviluppo della pandemia di COVID-19 e altri rischi per la ripresa economica.

Inoltre, la Commissione ha introdotto una serie di adeguamenti mirati, tra cui due nuovi strumenti per sostenere l'attuale ripresa dell'economia europea in maniera sostenibile:

- **misure di sostegno agli investimenti** per aiutare gli Stati membri a superare la carenza di investimenti accumulata a causa della crisi. Gli Stati membri possono predisporre incentivi per gli investimenti realizzati dalle imprese e utilizzare questo strumento per accelerare la transizione verde e digitale. La misura include elementi di salvaguardia per evitare distorsioni indebite della concorrenza, ad esempio il fatto che le misure debbano interessare un ampio gruppo di beneficiari e che l'importo dell'aiuto debba essere limitato. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2022;
- **misure di sostegno alla solvibilità** per mobilitare fondi privati e renderli

continua a pag. 6 >>

<< continua da pag. 5

disponibili per investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up e le piccole imprese a media capitalizzazione. Gli Stati membri possono concedere garanzie a intermediari privati, introducendo incentivi a investire in questi tipi di società e offrendo loro un accesso più agevole al finanziamento del capitale, che spesso hanno difficoltà ad attirare individualmente. Ciò è particolarmente importante alla luce dei crescenti livelli di indebitamento raggiunti dalle imprese durante la crisi. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, tra le altre modifiche, la Commissione ha:

- prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili (ad esempio garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) concessi in applicazione del quadro di temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette;
- adeguato gli importi massimi di taluni tipi di aiuto in maniera proporzionale rispetto alla proroga della durata;
- fornito chiarimenti sul ricorso alle norme eccezionali in materia di flessibilità degli orientamenti della Commissione sul salvataggio e la ristrutturazione;
- prorogato per altri tre mesi (dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) l'elenco modificato dei paesi con rischi non assicurabili sul mercato, nel contesto dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine (STEC).

Operativa la piattaforma telematica del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) per la trasmigrazione e le nuove iscrizioni



1. A decorrere dal 23 novembre 2021 - data fissata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Decreto direttoriale del 26 ottobre 2021 - è operativo il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS), che va a sostituire gli attuali registri delle APS e delle ODV e l'Anagrafe delle ONLUS, previsti dalle precedenti normative di settore.

1.1. A partire da tale data ha inizio la fase di "trasmigrazione" dei dati degli enti già iscritti - alla data del 22 novembre 2021 - ai preesistenti registri regionali o provinciali delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) al RUNTS, che dovrà concludersi entro il 21 febbraio 2022.

1.2. Per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'attuale Anagrafe unica tenuta e gestita dall'Agenzia delle entrate inizia, invece, una fase transitoria - nella quale coesisteranno il RUNTS e l'Anagrafe Unica (congelata alla data del 22 novembre 2021) - che si concluderà solo il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà disposto l'autorizzazione sui nuovi regimi fiscali.

Durante questo periodo le ONLUS saranno chiamate a fare delle scelte che riguarderanno sia la sezione del RUNTS all'interno della quale iscriversi che le tempistiche con cui accedere al Registro.

1.3. Sempre a decorrere dal 23 novembre 2021 non è più possibile richiedere l'iscrizione:

- ai registri regionali o provinciali preesistenti delle ODV e delle APS;
- all'Anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), tenuta dall'Agenzia delle Entrate.

2. A decorrere dal 24 novembre 2021, tutti gli Enti non ancora inseriti nei precedenti registri e che quindi non sono oggetto di trasferimento, che intendono acquisire la

qualifica di "Ente del Terzo Settore" (ETS), potranno richiedere l'iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo al portale dedicato.

2.1. L'accesso alle funzionalità della piattaforma telematica del RUNTS è possibile esclusivamente attraverso la pagina di autenticazione del portale dei servizi digitali "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è vincolata al riconoscimento tramite le credenziali SPID o CIE.

Dopo l'accesso si dovrà cliccare sull'apposita icona per poi entrare nella piattaforma dedicata al RUNTS.

2.2. Attraverso il portale del RUNTS, l'ente accede alle funzionalità telematiche di compilazione, invio ed integrazione delle istanze, deposito atti, visualizzazione degli stati di avanzamento dell'istruttoria e consultazione dei dati.

2.3. Credenziali di accesso e strumenti obbligatori.

Gli enti interessati, per poter utilizzare la piattaforma preposta dovranno necessariamente munirsi di:

- identità digitale SPID, di almeno 2° livello, o CIE (Carta Identità Elettronica) del legale rappresentante dell'ente e/o suo delegato;
- un indirizzo PEC riferibile direttamente all'ente (e non alla persona fisica);
- firma digitale di tipo CADES del legale rappresentante dell'ente e/o suo delegato.

3. Consultazione dei dati e ulteriori funzionalità.

Tra alcuni mesi tutti i cittadini potranno consultare gli statuti, i bilanci, le informazioni previste dalla legge relativamente agli enti iscritti, che dovranno assicurarne periodicamente l'aggiornamento attraverso il sistema.

Nel frattempo saranno rese disponibili ulteriori funzionalità per la consultazione semplificata delle informazioni presenti a sistema, che saranno via via estese.

Per accedere alla pagina di autenticazione del portale dei servizi del Ministero del Lavoro e successivamente al RUNTS clicca qui: <https://bit.ly/31mntol>

Per consultare il testo del D.M. 15 settembre 2020 clicca qui:

<https://bit.ly/3xJwXGw>

Per consultare il testo del D.D. n. 344/2021 comprensivo di tutti gli allegati clicca qui: <https://bit.ly/3rvirks>



Esonero assunzione donne 2021/2022, le istruzioni Inps

Con messaggio 5.11.2021, n. 3809 (<https://bit.ly/3rzkOmn>) l'Inps ha pubblicato le istruzioni per l'applicazione del **bonus per assunzione di donne lavoratrici**, previsto dall'art. 1, c. 16 della legge di Bilancio 2021, la quale ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel **biennio 2021-2022**, l'esonero di cui all'art. 4, cc. 9-11, L. 92/2012 è riconosciuto nella misura del **100%**, nel limite massimo di importo pari a **6.000 euro annui**.

Ricordiamo che il beneficio è concesso a seguito dell'**autorizzazione della Commissione europea**, rilasciata **fino al 31.12.2021**; pertanto, l'esonero per assunzioni o trasformazioni avvenute nel corso del 2022 sarà soggetto a ulteriore autorizzazione.

L'esonero si intende **cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla vigente normativa, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intende fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Il messaggio espone nel dettaglio le varie casistiche possibili.

Il **modulo online** per la comunicazione di accesso all'incentivo rimane quello già presente per l'esonero al 50%, all'interno del "Cassetto previdenziale", denominato **"92-2012"**, appositamente rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla L. 178/2020. Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla **compilazione di una singola comunicazione online**. Viene inoltre precisato che nel caso in cui la modulistica online fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell'incentivo pari al 50%, per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate nel corso del 2021, i datori di lavoro interessati **non dovranno effettuare ulteriori adempimenti**, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all'Inps risulterà valida ed efficace anche ai fini della fruizione dell'esonero in misura pari al 100%.

I datori di lavoro che intendono accedere alla misura dovranno esporre i dati a partire dalla **denuncia Uniemens del mese di competenza novembre 2021**. La valorizzazione dei mesi pregressi (mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente all'esposizione del mese corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza **novembre e dicembre 2021 e gennaio 2022**.

Viene inoltre illustrato come procedere alla **restituzione delle quote di esonero** per le assunzioni di giovani (c.d. incentivo GECO) e delle quote di esonero di cui all'art. 4, cc. 8-11 L. 92/2021 (esonero donne 50%), per poi procedere all'applicazione dell'esonero in trattazione. I datori di lavoro che hanno fruito in precedenza di altre agevolazioni differenti, o i datori di lavoro che pur avendo diritto al beneficio, hanno sospeso o cessato l'attività, si dovranno avvalere della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).




Cassazione: permessi 104. Nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza disabili

Con ordinanza n. 28606/2021 (<https://bit.ly/3DjAhcm>), la Corte di Cassazione precisa che, per quanto riguarda i permessi ex lege 104/1992, deve essere sempre presente un nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza al disabile. Ciò significa che il lavoratore deve garantire un intervento assistenziale continuativo e globale al familiare disabile, potendo, comunque, nell'arco del periodo di vigenza del permesso, dedicare un lasso di tempo alle proprie esigenze personali di vita.

La mancata esistenza del nesso causale porta a considerare improprio il permesso e, come tale, grave la violazione, commessa dal lavoratore, ai doveri di correttezza e buona fede che genera la responsabilità del dipendente.

INPS: COVID-19. Riconoscimento malattia per la quarantena. Istruzioni



L'INPS, con il messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021 (<https://bit.ly/32Yq5db>), comunica che, in considerazione della nuova formulazione dell'articolo 26 del decreto legge n. 18/2020 (<https://bit.ly/3pk40wY>), così come modificato dall'articolo 8 del decreto legge n. 146/2021 (<https://bit.ly/3EjDVVc>), che equipara la quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva a malattia, fino al 31 dicembre 2021, procedere al riconoscimento della prestazione, per i lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, anche per gli eventi verificatisi nel corso dell'anno 2021, seguendo un ordine cronologico.

INPS: COVID-19. Decreto Sostegni bis: proroga NASpI, DIS-COLL per lavoro agricolo

L'INPS, con il messaggio n. 4079 del 22 novembre 2021 (<https://bit.ly/3dcMmpd>), informa che i **percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL** possono, durante la fruizione delle stesse, stipulare con **datori di lavoro del settore agricolo** contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per il 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l'abbattimento della stessa.

I 30 giorni si computano considerando le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. L'interessato, pertanto, attraverso la trasmissione del modello "NASpI -Com", comunicherà le giornate in cui presta l'attività lavorativa nell'ambito del contratto di lavoro.

Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), in relazione all'emergenza Covid-19, ha previsto che i **percettori di ammortizzatori sociali** – per il periodo di sospensione della prestazione lavorativa a zero ore – e i **percettori di NASpI, DIS-COLL e Reddito di Cittadinanza** possono stipulare, con datori di lavoro del settore agricolo, contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni. Tali contratti non comportano la perdita o la riduzione dei benefici previsti, purché rimangano nel limite di reddito di 2.000 euro per il 2020.

Il **decreto Sostegni bis** (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) ha esteso queste disposizioni fino al **31 dicembre 2021** e, ove lo stato di emergenza fosse successivo a tale data, fino al termine dello stesso.

INL: ferie tramutate in cassa integrazione Covid-19. Chiarimenti

La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha pubblicato la nota n. 1799 del 23 novembre 2021 (<https://bit.ly/3Ei6mTv>), con la quale, ha fornito un parere in merito alla possibilità, per il datore di lavoro, di modificare in CIGO con causale Covid-19 le giornate di ferie richieste dai lavoratori già programmate e concesse.

L'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 (<https://bit.ly/3liylzs>) stabilisce che, *"fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (...) va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell'anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione"*. In forza del citato art. 2109 c.c. si evince il riconoscimento in capo al datore di lavoro, nell'ambito dei poteri di organizzazione dell'attività imprenditoriale, di una facoltà di determinare la collocazione temporale delle ferie, nonché in alcune ipotesi di modificarla.

Come già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'interpello n. 19/2011 (<https://bit.ly/3oiRzSE>), sempreché sia rispettato il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale, eventuali deroghe alla fruizione del diritto costituzionalmente garantito ex art. 36, comma 3 Cost., risultano ammissibili **esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione**.

Al riguardo, in linea con la circolare n. 8/2005 (<https://bit.ly/2ZM9M1E>), il Ministero con il citato interpello ha precisato che costituiscono ipotesi oggettive derogatorie all'ordinaria modalità di fruizione delle ferie, tra gli altri, **gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari**, in cui si assiste ad una "sospensione totale o

parziale delle obbligazioni principali scaturenti dal rapporto medesimo, ossia l'espletamento dell'attività lavorativa e la corresponsione della retribuzione".

Nello specifico, **in caso di sospensione totale dell'attività lavorativa, ovvero nell'ipotesi di CIG a zero ore, non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. L'esercizio del diritto in questione, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra-annuali in corso di maturazione, può quindi essere posticipato al momento della cessazione dell'evento sospensivo coincidente con la ripresa dell'attività produttiva**; diversamente avviene nell'ipotesi di CIG parziale, nella quale deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all'attività svolta, sebbene in misura ridotta.

Dalla ricostruzione dell'istante emerge dunque che il datore di lavoro non avrebbe comunicato formalmente la decisione di trasformare in CIGO Covid un periodo di ferie preventivamente richiesto e già autorizzato, in violazione dell'art. 2109, comma 3, c.c., ai sensi del quale *"l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie"*. Per tale irregolarità non è prevista una sanzione amministrativa nel nostro ordinamento, né si ritiene utile il ricorso al potere di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004. Va infatti considerato che, risultando inalterato il *plafond* di ferie maturate da ciascun lavoratore che potrà quindi fruirne al termine del periodo di CIGO, non sembra evincersi un danno alla cui "riparazione" dovrebbe essere finalizzato il ricorso al potere di disposizione.



**Emergenza Covid – FILSE
tutti i bandi della Regione Liguria**



<https://www.filse.it/servizi/agevolazioni.html>

DURC di congruità. Attivo dal 1° novembre. Novità per il settore edile



Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il decreto n. 143 del 25 giugno 2021, con il quale definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 10-bis, D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, e dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile. Obiettivo del provvedimento, che attua l'articolo 8, comma 10-bis, del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito dalla L. n. 120/2020, è combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all'incarico affidato all'impresa. La verifica della congruità, che sarà applicata ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1° novembre 2021, si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi. I criteri di congruità si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila, con esclusione dei lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016. La verifica della congruità della manodopera impiegata sarà effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile. Gli indici di congruità saranno periodicamente aggiornati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali. L'esito positivo della verifica consente di ottenere il rilascio del DURC e il pagamento del saldo dei lavori edili; l'esito negativo comporta invece l'avvio di un meccanismo di regolarizzazione. Indicazioni e chiarimenti sono successivamente giunti anche dall'Istituto Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 5223 del 19 luglio 2021 recante "D.M. 25.06.2021 – Verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità)".

LINK: Per scaricare il testo del decreto con la tabella degli indici di congruità clicca qui: <https://bit.ly/31I0Kcp>

LINK: Per scaricare il testo del Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5223/2021 clicca qui: <https://bit.ly/3poCxdB>

Controlli a distanza su chat aziendali

Il tema del potere di controllo disciplinare sulle chat aziendali è stato affrontato dalla Corte di Cassazione, sez. lav., con la sentenza 22.09.2021, n. 25731 (<https://bit.ly/3luNKlu>).

Come noto, l'art. 4, c. 3, L. 300/1970 (riscritto dall'art. 23, D.Lgs. 151/2015) recita quanto segue:

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.

In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse Province della stessa Regione ovvero in più Regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. I provvedimenti di cui al 3° periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196". Ciò posto, la Corte di Cassazione ha chiarito, in primis, che, quanto alla questione relativa alla qualificazione come "strumento di lavoro" di una chat aziendale oggetto dei controlli, non sembra possano sussistere dubbi, essendo essa pacificamente funzionale alla prestazione lavorativa. Ciò comporta, per tali controlli, l'esclusione delle procedure di garanzia di cui all'art. 4, c. 1.

Tuttavia, l'utilizzo del risultato di tali controlli "a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro", compresi quindi quelli disciplinari, è subordinata, secondo l'art. 4, c. 3, alla "condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196".

Perché i dati riversati in una chat aziendali possano essere utilizzati (anche) ai fini disciplinari, quindi, è necessaria la preventiva informazione al lavoratore in ordine alle finalità e modalità dei controlli.



infodiritto

Composizione negoziata per la crisi di impresa. On line piattaforma telematica


On line dal 15 novembre, il sito composizionenegoziata.camcom.it una piattaforma telematica per la composizione negoziata per le crisi di impresa, procedura volontaria.

La Composizione Negoziata: cos'è

La Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (Legge 21 ottobre 2021 n.147 di conversione del DL 118/2021 - <https://bit.ly/3ItHDEg>) consente di dare pronta attuazione alle **misure di supporto** alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli **effetti negativi dell'emergenza economica e finanziaria**. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di **squilibrio patrimoniale o economico finanziario** che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la **nomina di un esperto indipendente** quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Sul sito è presente anche il "test pratico" preliminare che consente all'imprenditore di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento. È un semplice strumento che aiuta a misurare il grado di difficoltà dell'impresa ed eventualmente procedere con maggiore consapevolezza all'invio dell'istanza di nomina dell'Esperto.

L'ingresso nel diritto della crisi d'impresa di un nuovo istituto gestito da un esperto indipendente e ruolo e responsabilità dell'organo di controllo, sono oggetto di approfondimento nel documento di ricerca sul D.L. n. 118/2021, convertito dalla L. n. 147/2021, divulgato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti dal titolo "Il D.L. N. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo". Dopo aver effettuato un generale inquadramento delle novità, il documento si sofferma con particolare attenzione sul ruolo e sulle responsabilità dell'organo di controllo il quale, nonostante il rinvio dell'entrata in vigore delle procedure di allerta, è chiamato a effettuare la segnalazione all'organo di amministrazione e a vigilare durante le trattative per la composizione negoziata. L'accesso alla composizione negoziata è volontario, in quanto le trattative iniziano previa istanza dell'imprenditore. Nelle società di capitali e nelle cooperative tale istanza può originare dalla segnalazione effettuata dall'organo di controllo, quando nominato, della sussistenza dei presupposti individuati dal d.l. n. 118/2021. L'intervento dell'organo di controllo, oltre che in funzione di prevenzione, conformemente a quanto stabilisce l'art. 2403 c.c., viene previsto sia nella c.d. fase di "emersione tempestiva" delle situazioni di squilibrio patrimoniale o economico e finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, sia durante le trattative. In aggiunta, il D.L. n. 118/2021 prevede alcune ipotesi in cui l'organo di controllo scambia rilevanti informazioni con l'esperto indipendente, ai fini del buon esito delle trattative. Il ruolo proattivo dell'organo di controllo nell'effettuare la segnalazione all'organo di amministrazione e l'adempimento diligente degli obblighi di vigilanza durante le trattative sono valutati ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c. LINK: Per consultare il testo del documento clicca qui: <https://bit.ly/3EhVNzv>



La crisi d'impresa e la nuova composizione negoziata

La piattaforma nazionale a supporto delle imprese in difficoltà

La **composizione negoziata** consente all'imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell'impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.

Scopri come funziona



inagenda

WEBINAR

Applicazione del Regolamento REACH

16 dicembre - h 15.30

Legacoop Liguria organizza il webinar *Applicazione del Regolamento REACH* il 16 dicembre alle ore 15.30.

Interverranno:

Giovanni Minuto Direttore generale Centro di sperimentazione e assistenza agricola CERSAA Azienda Speciale della CCIAA

Giorgio Chiaranz Coop Il Rastrello

Paola Noce Coop Quadro



WEBINAR

Italia Economia Sociale

15 dicembre - h 15.30

Legacoop Liguria organizza per il giorno 15 dicembre alle ore 15.30 il webinar: *Italia Economia Sociale. Finanziamento a tasso agevolato rivolto al mondo del sociale per programmi di investimento tra i 200mila e i 10 milioni di euro e della durata massima di 15 anni.*

Relatori:

Massimo Gallezio Cooperfidi Italia,
Francesco Modenesi Legacoop Liguria

WEBINAR

La gestione finanziaria nelle cooperative: soluzioni ed opportunità offerte da CCFS

17 dicembre - h 9.30

Legacoop Liguria organizza il webinar: *La gestione finanziaria nelle cooperative: soluzioni ed opportunità offerte da CCFS, Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo*

Intervengono:

Mattia Rossi Presidente di Legacoop Liguria

Simona Caselli Direttore Commerciale CCFS

Francesco Modenesi Area Finanza e Credito Legacoop Liguria



inscadenza



Pagina a cura di
FINPRO Liguria srl

PROSSIME SCADENZE

AREA CONTABILITÀ

Per le scadenze del mese di dicembre riguardanti l'area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link:
<https://bit.ly/3ppwLZ3>

AREA PAGHE

16 Dicembre 2021

RITENUTE: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (novembre 2021)

ADDIZIONALI: versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (novembre 2021)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:

- versamento contributi mese di novembre 2021

- INPS: lavoratori dipendenti
- INPS --> Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
- INPGI: giornalisti professionisti
- Gestione separata INPS committenti

- versamento all'INPS dei contributi per la manodopera agricola relativi al II trimestre 2021

VERSAMENTI SOSPESI COVID-19:

versamento 12a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell'emergenza da Covid-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili

TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE:

versamento dell'acconto sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno 2021 con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni) nonché tutti i soggetti con sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria ed Asti (indipendentemente dal volume dei ricavi/compensi 2019) con un calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33%

31 Dicembre

PREVIDENZA INTEGRATIVA: comunicazione al fondo di previdenza integrativa/compagnia di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nel Mod. REDDITI o 730/2021

DENUNCIA UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di novembre 2021

LIBRO UNICO: registrazioni relative al mese di novembre 2021

ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato.

Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1 Adesione al Fondo gratuita, da effettuare attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3 Rinnovo annuale automatico

PER INFORMAZIONI: rosangela.conte@legaliguria.coop

ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE



Fon.Coop

Cooperare è formare

info  **lega**
legacoop LIGURIA